

Anche il Tar Molise rimette alla Corte Costituzionale la riforma dei compensi dell'Avvocatura di Stato, estendendo i parametri rispetto all'analoga rimessione effettuata dal T.R.G.A. di Trento

[Tar Molise, sez. I, ord., 25 marzo 2016, n. 161 – Pres. Ciliberti, Est. De Falco](#)

Avvocati dello Stato – Compensi – Nuova disciplina – Art. 9 d.l. 90\2014 – Questione di legittimità costituzionale – Art. 77, secondo comma, della Costituzione – Non manifesta infondatezza.

Non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 77, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. 11 agosto 2014, n. 114 (rubricato "Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici"), il quale ha dettato una nuova disciplina per i compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

Con l'ordinanza in epigrafe il Tar Molise, riprendendo in parte la rimessione già disposta dal T.r.g.a. di Trento con la recente ordinanza [138\2016](#) ([V. News Ufficio Studi](#)) ha rinviato, a propria volta, alla Consulta la riforma della disciplina dei compensi degli Avvocati dello Stato, di cui all'art. 9 d.l. 90\2014.

Su di un primo versante, il Tar molisano ha ripreso il profilo concernente la carenza dei presupposti per la decretazione d'urgenza, anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale richiamata in motivazione.

Su di un secondo e nuovo versante (rispetto a quello già esplorato dal Tribunale di Trento), il Tar di Campobasso ha individuato, come parametro in relazione al quale effettuare il sindacato di costituzionalità, il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., evidenziando la difforme e penalizzante disciplina cui soggiace la sola Avvocatura di Stato.

In particolare, con l'ordinanza in esame si prospetta la violazione del principio di uguaglianza tra Avvocati dello Stato ed Avvocati di altre Amministrazioni pubbliche, in quanto i commi 3 e 6 dell'art. 9 del d.l. n. 90/2014 hanno introdotto la decurtazione degli onorari solo per i primi (corresponsione nei limiti del 50% delle somme liquidate nei provvedimenti giurisdizionali in favore dell'Amministrazione in caso di vittoria della causa ed azzeramento dei compensi stessi in caso di transazione e compensazione delle spese). In proposito, mentre agli avvocati delle Amministrazioni pubbliche non statali è accordata la possibilità di acquisire le somme liquidate in favore dell'Amministrazione patrocinata, anche in misura integrale secondo quanto previsto nei regolamenti dei

rispettivi enti, per gli Avvocati dello Stato una tale possibilità è limitata *ex ante* al 50%, mentre è del tutto esclusa con riguardo ai casi di sentenza favorevole con compensazione delle spese, ove invece gli avvocati delle altre Amministrazioni incontrano il solo limite dello stanziamento di bilancio per l'anno 2013.

Secondo il Tar molisano, una tale divaricazione della disciplina non può trovare giustificazione nel livello della "componente fissa" della retribuzione degli Avvocati dello Stato, non potendo addursi a pretesa giustificazione la circostanza per cui siffatta componente fissa sarebbe superiore in media a quella degli avvocati delle Amministrazioni pubbliche, poiché, come noto, i difensori, soprattutto quelli posti in posizione apicale, di altre pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle Autorità di regolazione, godono di un trattamento economico che, nella parte fissa, è superiore a quello degli Avvocati dello Stato. In proposito, si evidenzia che gli avvocati delle Amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato hanno statuti e inquadramenti che mutano da un ente all'altro senza possibilità di individuare una disciplina giuridico/economica unitaria, di modo che l'assegnazione ai soli Avvocati dello Stato di un trattamento economico variabile peggiorativo rispetto agli altri, potrebbe assumere il carattere di una penalizzazione discriminante, soprattutto se il trattamento deteriore consegue alla semplice appartenenza alle fila dell'Avvocatura e non sia agganciata ad una soglia stipendiale specifica.

A sostegno della tesi prospettata il Collegio molisano richiama la giurisprudenza costituzionale a mente della quale, in via di principio, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi "che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica", si giustificano sotto il profilo della ragionevolezza "in quanto mirate ad un risparmio di spesa che opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica – sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono – e per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio" (Corte Cost. n. 310/2013). Si tratta, quindi, di provvedimenti che, pur diversamente modulati, "devono applicarsi all'intero comparto pubblico e impongono limiti e restrizioni generali", in una dimensione che la Corte ha connotato in senso solidaristico (sentenze n. 310/2013 cit. punto 13.5. e n. 178/2015).